

## DICHIARAZIONI

---

# ***Credito d'imposta per beni strumentali nuovi nel modello Unico SC 2015***

di **Luca Mambrin**

L'art. 18 del D.L. n. 91/2014, "Decreto competitività" ha introdotto, per i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, un **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, effettuati **nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015** e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d'imposta, riconosciuto per investimenti di importo unitario almeno pari ad **euro 10.000**, spetta nella misura del **15% delle spese sostenute** in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Il credito maturato deve essere ripartito in **tre quote annuali di pari importo**, la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall'**1.1 del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento** ed **esclusivamente in compensazione tramite modello F24**.

Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 18 del D.L. 91/2014 il credito d'imposta per beni strumentali nuovi:

- **non concorre** alla determinazione della base imponibile a fini Ires ed Irpef (comprese le addizionali regionale e comunali) ed Irap;
- **non rileva** ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'art. 61 del Tuir;
- **non rileva** ai fini della determinazione della quota di spese e di altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi ai sensi dell'art. 109 comma 5 del Tuir;
- deve essere indicato nel **quadro RU del modello Unico relativo al periodo d'imposta di riconoscimento del credito** e **nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato**.

In merito all'indicazione del credito d'imposta nel quadro RU la **C.M. n. 5/E/2015** ha precisato che:

- deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta **nel quale il credito è maturato**, ovvero quando sono stati realizzati gli investimenti agevolati;
- deve essere indicato **nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi** nel quale è

utilizzato, fino al suo completo utilizzo.

Inoltre viene precisato che:

- per espressa previsione normativa il credito d'imposta **non è soggetto** al limite previsto dal comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 244/2007, **ovvero al limite annuale di utilizzo di euro 250.000**;
- nonostante non sia espressamente previsto dalla norma, tale credito d'imposta non è soggetto nemmeno **al limite generale di compensabilità dei crediti di euro 700.000** stabilito dall'art. 34 della Legge n. 388/2000;
- al credito in esame **non si applica la preclusione** di cui all'art. 31 del D.L. n. 78/2010 che prevede, in presenza di debiti iscritti al ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore ad euro 1.500, il divieto di compensazione in F24 dei crediti relativi alle imposte erariali.

Come detto quindi e come precisato anche nelle **istruzioni** alla compilazione della dichiarazione modello Unico SC 2015, **il credito d'imposta maturato** va ripartito e utilizzato in **tre quote annuali** di pari importo, esclusivamente in compensazione con modello F24. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento: per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2014, **la prima quota** è utilizzabile quindi esclusivamente a decorrere dal **1 gennaio 2016**, **la seconda quota** sarà utilizzabile a partire dal **1 gennaio 2017**, mentre **la terza quota** sarà utilizzabile dal **1 gennaio 2018**. Anche per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il principio è lo stesso: la C.M. n. 5/E/2015 ha infatti precisato che anche per tali soggetti la prima quota può essere utilizzata a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. Nel caso in cui la quota annuale del credito d'imposta **non venga utilizzata** in tutto o in parte, **la parte residua non utilizzata può essere rinviata all'anno successivo** e si andrà a sommare alla quota fruibile di competenza dell'anno.

## Quadro RU SC 2015

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante			Codice credito	Codice Regione	Anno presentazione istanza		
Crediti d'imposta		1			2	3	4	5	6
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)		RU1							
		Credito d'imposta spettante							
		RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione							
		RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)							
		RU4 Ammontare costi sostenuti							
		Costo complessivo <sup>1</sup> ,00 Costo agevolabile <sup>2</sup> ,00							
RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo		(di cui <sup>1</sup> ,00			<sup>2</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00		
RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00							
RU7 Credito utilizzato ai fini		Ritenute <sup>1</sup> ,00	IVA (Periodici e acconti) <sup>2</sup> ,00	IVA (Saldo) <sup>3</sup> ,00	IRES (Acconti) <sup>4</sup> ,00	IRES (Saldo) <sup>5</sup> ,00	Imposta sostitutiva <sup>6</sup> ,00	IRAP <sup>7</sup> ,00	
RU8 Credito d'imposta riversato		,00							
RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c. <sup>1</sup>			,00		Art. 43-ter D.P.R. 602/73 <sup>2</sup>		
RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00							
RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00							
RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00							

I soggetti che hanno effettuato gli investimenti nel corso dell'anno (dal 25/06/2014 al 31/12/2014) dovranno compilare il quadro RU del modello con l'indicazione mentre la gestione dell'utilizzo del credito sarà necessaria solamente a partire dal modello Unico 2017. In particolare nella dovranno essere compilati il rigo , ovvero il , mentre, riguardo altri rigi della sezione, può essere compilato solamente il nel quale va indicato (il 2014). L'importo indicato nel rigo RU5, colonna 3, va riportato nel rigo RU12.